



## **COMUNE DI SCHEGGINO**

### **DISCIPLINARE DELLA MOSTRA MERCATO DENOMINATA “QUARTA DI SCHEGGINO”**

#### **Art.1**

#### **TIPOLOGIA DELL'INIZIATIVA**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, ai sensi della L. R. 6 marzo 1997, n. 6, della attività a rilevanza locale appartenente alla tipologia “mostra - mercato”, denominata “LA QUARTA DI SCHEGGINO”.
2. L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare il territorio ed incrementare le presenze turistiche attraverso l'organizzazione e la promozione di una mostra mercato di prodotti agricoli, gastronomici, dell'antiquariato, del modernariato, dell'artigianato, del collezionismo, dell'ingegno e cose usate, per il periodo luglio – agosto c.a., in aggiunta e in concomitanza di altre manifestazioni previste per tale periodo;
3. Il presente atto riveste carattere sperimentale per l'anno 2018.

#### **ART. 2**

#### **FORME DI GESTIONE**

1. L'amministrazione comunale istituisce la mostra mercato e ne conferisce la gestione ad un soggetto esterno, anche in forma associativa;

#### **ART. 3**

#### **CARATTERISTICHE**

1. La mostra - mercato si svolge in Piazza Carlo Urbani e/o Via Valcasana;
2. il periodo di svolgimento verrà individuato con apposito calendario annuale;
3. la partecipazione è libera e l'assegnazione dei posteggi avverrà di volta in volta in ordine di arrivo;
4. gli operatori, per la partecipazione alla mostra mercato sono tenuti al pagamento della tassa temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, rapportata al periodo e allo spazio occupato;
5. per esigenze di pubblico interesse, per ordine pubblico o per causa di forza maggiore o per sovrapposizione della giornata di svolgimento della mostra mercato con le fasi di allestimento o di realizzazione di altre manifestazioni o altri eventi comunali, potranno essere introdotte con ordinanza sindacale modifiche relativamente alla localizzazione ed alla data di svolgimento.



## COMUNE DI SCHEGGINO

### **ART. 4 VINCOLI MERCEOLOGICI**

La manifestazione è una mostra/mercato di prodotti gastronomici e artigianali di qualità del territorio umbro e della Valnerina ad ingresso gratuito.

#### I PRODOTTI IN ESPOSIZIONE

Alla manifestazione parteciperanno le aziende agricole produttrici dei prodotti di eccellenza del territorio umbro e zone limitrofe, come:

1. TARTUFO – ZAFFERANO – FARRO, LENTICCHIE, ROVEIA – FORMAGGIO PECORINO e RICOTTA SALATA – SALUMI – OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA – VINO – MIELE – BIRRA ARTIGIANALE – PRODOTTI ALLA CANAPA – CIOCCOLATO
2. PRODOTTI DI VERO ARTIGIANATO: CERAMICA, GIOIELLI, FERRO BATTUTO, LEGNO ecc.

### **Art. 5 PARTECIPANTI**

1. Possono partecipare alla mostra mercato:
  - i commercianti autorizzati all'esercizio del commercio su area pubblica;
  - i commercianti autorizzati all'esercizio del commercio su area privata;
  - i produttori agricoli;
  - gli artigiani;
  - gli hobbisti;
  - i collezionisti;
  - gli scambisti;
  - gli espositori di proprie opere d'arte o dell'ingegno creativo.
2. Coloro che partecipano in quanto commercianti di cose antiche o usate devono essere muniti oltre che dell'autorizzazione amministrativa in originale di cui al comma precedente, anche della dichiarazione d'inizio attività per la vendita di cose antiche o usate ai sensi art. 126 del TULPS.

### **ART. 6 ALLESTIMENTO ED OCCUPAZIONE DELLE AREE**

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato, in modo temporaneo e in ordine di arrivo, in maniera decorosa e senza arrecare danno o pericolo a cose o a persone.
2. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a



## COMUNE DI SCHEGGINO

proprietà pubbliche o a terzi.

3. L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici o ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.

### **ARTICOLO 7 SVOLGIMENTO DEL MERCATO**

1. Il mercato si svolge indicativamente nella quarta Domenica di ogni mese nell'area individuata in Piazza Carlo Urbani e/o Via Valcasana, secondo la suddivisione dei posteggi appositamente numerati e l'indicazione delle esatte dimensioni su idonea planimetria.
2. Il mercato è diviso nei seguenti settori merceologici:
  - a) alimentare e somministrazione
  - b) non alimentare

### **ARTICOLO 8 CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. L'assegnazione dei posteggi nell'ambito delle aree destinate al mercato verrà effettuata dal soggetto gestore del mercato.
2. L'Amministrazione Comunale predisporrà apposita planimetria, nella quale saranno indicati:
  - l'elenco dei posteggi disponibili;
  - l'esatta localizzazione di ciascun posteggio;
  - il numero identificativo di ciascun posteggio e le dimensioni;
  - i settori merceologici.
2. Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e trasmesso per conoscenza alle Associazioni provinciali di categoria dei commercianti su aree pubbliche.

### **ARTICOLO 9 DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La durata della concessione al Soggetto gestore è annuale e può essere rinnovata.
2. Il Responsabile del Servizio potrà rilasciare nuova concessione qualora non siano venute meno le condizioni che ne hanno consentito il primo rilascio.
3. Il Responsabile del Servizio potrà negare il rinnovo della concessione per diversa destinazione dell'area del mercato e diverse determinazioni dell'Amministrazione comunale.



## **COMUNE DI SCHEGGINO**

### **ARTICOLO 10 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO**

1. Il Sindaco predispone apposito provvedimento nel qual è individuato l'orario di vendita del mercato settimanale.
2. Rispetto a tale orario, i concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita sessanta minuti prima dell'inizio e debbono rimuovere le loro attrezzature non oltre sessanta minuti dal termine.
3. Durante l'intero arco dell'orario di vendita non è consentita la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci, nemmeno per operazioni di carico e scarico, salvo eventi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta dagli organi di vigilanza.
4. Qualora il posteggio non venga occupato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, lo stesso si renderà disponibile per un'occupazione giornaliera da parte di altro soggetto.
5. Il posteggio s'intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita e/o il mezzo adibito al trasporto della merce.

### **ARTICOLO 11 CONCESSIONI TEMPORANEE**

1. I posteggi sono assegnati giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione di tipologia a) e b) di cui al D.lgvo 114/98.

### **ARTICOLO 12 OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI TEMPORANEI**

1. Oltre al rispetto di quanto contenuto nell'articolo 11, i concessionari temporanei dovranno occupare il posteggio entro quindici minuti dall'assegnazione e dovranno esercitare l'attività per l'intera giornata di mercato.
2. Qualora ciò non avvenga, lo spazio rimasto libero potrà essere occupato dai due concessionari di posteggio limitrofi per ampliare la loro superficie espositiva.
3. Il pagamento di quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico e/o altri emolumenti da versarsi al Comune, deve avvenire mediante versamento sul c/c postale attraverso apposito bollettino consegnato al momento dell'occupazione del posteggio da parte degli organi di vigilanza e dovrà essere esibito agli stessi in occasione della prima edizione successiva del mercato settimanale.

### **ARTICOLO 13 SPOSTAMENTO DI SEDE DEL MERCATO SETTIMANALE**

1. Qualora per motivi di viabilità, pubblica sicurezza o sanitari tutta o in parte la sede del mercato settimanale debba essere spostata, il Consiglio Comunale individuerà la nuova area all'interno della quale svolgere il mercato.
2. L'amministrazione Comunale predisporrà, sentite le Associazioni provinciali dei commercianti su aree pubbliche, planimetria con la nuova disposizione dei banchi, tenendo conto delle superfici date in concessione nella vecchia area e, ove possibile, delle richieste di ampliamento di posteggio.



## **COMUNE DI SCHEGGINO**

### **ARTICOLO 14 CONCESSIONE AGLI AGRICOLTORI**

1. Requisito indispensabile per gli agricoltori è la qualifica di coltivatore diretto risultante da certificazione, rilasciata dal Sindaco del comune ove sono ubicati i terreni da cui provengono i prodotti da porre in vendita, attestante l'ubicazione dei terreni, la loro superficie ed i prodotti coltivati.

### **ARTICOLO 15 CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA**

1. Nel caso in cui la vendita sia effettuata attraverso autoveicolo attrezzato, lo stesso deve rispettare le dimensioni del posteggio in concessione.
2. Nel caso in cui la vendita sia effettuata con banchi rimovibili, gli stessi devono prevedere l'esposizione delle merci ad un'altezza minima dal suolo pari a mt. 0,50 e non oltre i mt. 1,40, i supporti rigidi delle tende, degli ombrelloni o altro a copertura del banco stesso devono essere posti ad un'altezza minima di mt. 2,20 rispetto alla superficie di calpestio e le tende non dovranno in alcun modo ostruire la visuale ai banchi vicini.
3. E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente dei seguenti generi:  
piante e fiori, ferramenta, quadri, calzature, articoli dell'arredamento, articoli per agricoltura.
4. Sia gli auto - negozi che i banchi rimovibili che pongono in vendita prodotti alimentari dovranno rispettare le prescrizioni di carattere igienico sanitario ed il personale addetto alle vendite dovrà essere munito di idonea tessera sanitaria.

### **ARTICOLO 16 PUBBLICITA' DEI PREZZI**

1. Tutti gli espositori sono tenuti all'indicazione chiara, visibile e leggibile del prezzo delle merci esposte.

### **ARTICOLO 17 OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI**

1. Gli espositori devono:
  - a) occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato;
  - b) tenere sempre liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita;
  - c) sistemare il veicolo adibito a trasporto della merce e delle attrezzature nell'ambito del posteggio avuto in concessione;
  - d) lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo avuto in concessione, evitando la dispersione di materiale di qualsiasi tipo;
  - e) esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività (compresi quelli del mezzo di trasporto della merce);



## COMUNE DI SCHEGGINO

- f) rispettare le caratteristiche dei banchi di vendita come indicate al precedente art. 24;
  - g) mantenere un contegno educato verso il pubblico ed i colleghi;
  - h) occupare il posteggio fino al termine dell'orario previsto.
2. Agli espositori è fatto divieto di:
- a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico ed ai colleghi;
  - b) vendere con il sistema dell'imbonimento;
  - c) manomettere, anche in maniera lieve, il suolo avuto in concessione (infissione di chiodi o puntelli);
  - d) legare corde o altro ad alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi;
  - e) utilizzare apparecchi per amplificazione e diffusione di suoni;
  - f) occupare contemporaneamente due posteggi.

### **ART. 18** **ENTRATA IN VIGORE**

1. Le norme del presente regolamento entreranno in vigore il giorno successivo e quello di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla L.R in materia di commercio.